



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **12 agosto 2021**

Nuovo credito d'imposta sanificazione per dispositivi di protezione e tamponi

Provvedimento AE n. 191910 del 15 luglio 2021.

Definiti criteri e modalità di applicazione del **nuovo credito d'imposta** per la sanificazione, l'acquisto di dispositivi di protezione e tamponi previsto dall'articolo 32 del DL 73/2021.

I soggetti beneficiari sono:

esercenti attività d'impresa, arti e professioni;

enti non commerciali, compresi enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti;

strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*.

Il credito d'imposta compete:

per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;

per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, ivi incluse le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

La comunicazione all'AE dovrà essere presentata **dal 4 ottobre al 4 novembre 2021**. La stessa andrà effettuata attraverso l'apposito canale telematico direttamente dal beneficiario o per il tramite di intermediario abilitato.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese.

La misura del credito d'imposta **è idealmente fissata al 30%** delle spese comunicate con un **limite massimo dell'agevolazione di 60.000 euro**.

Il limite complessivo di spesa è di 200 milioni di euro, pertanto, dopo aver ricevuto le comunicazioni l'AE determinerà l'effettiva quota percentuale considerando le risorse disponibili.

